



Al Prefetto della Provincia di Forlì Cesena

VISTA

la legge n. 168/2002 di conversione del decreto-legge n.121/2002, il cui articolo 4, comma 1 recita, *“Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”*;

VISTO

l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo cui *“Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis Itinerari ciclopedonali”*;

VISTO


altresì il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che novella il summenzionato articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2002, nella parte in cui stabilisce che *“(…) I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 (…)”*;

VISTA

la Direttiva del Ministro dell'Interno, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, avente ad oggetto *“Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*, comprensiva delle Linee guida recanti *“Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)”,* in particolare, la Parte II delle citate Linee guida, concernente l'individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di polizia;

CONSIDERATO

che la predetta Direttiva, tra i criteri per determinare i tratti di strada sui quali risulta possibile l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità, individua l'elevato livello di incidentalità, nonché la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- CONSIDERATO** altresì che il fenomeno dell'incidentalità stradale deve essere valutato, ai fini della individuazione delle postazioni di che trattasi, nella sua complessità, ed ovvero tenendo conto:
- della gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
 - delle caratteristiche del traffico che vi si svolge, con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale;
 - delle difficoltà operative dell'organo di polizia stradale nel procedere con gli ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata;
- RITENUTO** come tali elementi, risultino particolarmente pregnanti ai fini di una corretta valutazione in ordine alla concreta esposizione, delle tratte della viabilità esaminate, ai rischi per l'incolumità degli utenti della strada connessa al fenomeno infortunistico;
- CONSIDERATO** infatti, come la individuazione dei tratti ove utilizzare i dispositivi in parola sia finalizzata esclusivamente al contrasto del fenomeno infortunistico, costituendo quindi una misura di prevenzione in ordine a quelle condotte, da parte degli utenti della strada, potenzialmente pericolose per sé ed altri;
- VISTI** i precedenti provvedimenti prefettizi con cui sono state individuate, nell'ambito del territorio provinciale, le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ove è stata consentita l'installazione o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. e, da ultimo, il decreto 4 gennaio 2017;
- VISTO** il proprio precedente decreto prot. n. 20261 del 24 marzo 2021, con il quale era stato individuato un tratto della S.S. 16 Adriatica (tra il Km 182+030 e il Km 180+800), ricadente nel territorio del Comune di Cesenatico, sul quale poter installare un dispositivo automatico di rilevazione della velocità;
- VISTA** la nota di ANAS, prot. n. U0654382 del 18 ottobre 2021;
- VISTO** il sopralluogo effettuato congiuntamente dalla Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena, dalla Polizia municipale di Cesenatico e dalla ANAS, in data 14 settembre 2021, all'esito del quale i citati organi tecnici hanno convenuto, a rettifica di quanto precedentemente stabilito, che la postazione di rilevazione della velocità potesse essere collocata tra il km 180+800 Nord e il km 180+500, per ragioni tecniche e di conformazione della strada;
- VISTI** gli esiti della riunione dell'Osservatorio provinciale per il monitoraggio dell'incidentalità stradale del 24 gennaio 2022;
- RITENUTO** pertanto, sulla scorta delle valutazioni innanzi sintetizzate e sulla base degli elementi conoscitivi a tal fine acquisiti, di dovere procedere alla conferma



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

delle posizioni, già individuate lungo la viabilità provinciale, ove sussistono le condizioni obiettive per consentire l'installazione o l'uso dei dispositivi di cui alla legge n. 168/2002 e ss.mm.ii., e alla rettifica della chilometrica del tratto della S.S. 16 Adriatica, ricadente nel territorio del Comune di Cesenatico, ove consentire la installazione di un nuovo dispositivo;

VISTO il decreto-legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2002, nonché il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

VISTO il D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA


per le motivazioni innanzi indicate, sui seguenti tratti stradali, ricompresi nel territorio di questa provincia, su entrambi i sensi di marcia, è consentita – nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 168/2002 (così come modificato dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020), in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., nonché della Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017 – l'installazione e/o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S.:

- 1) S.P. 4 dal km 58 al km 87+070;
- 2) S.P. 56 " Via del Partigiano" km 0+00 al km 4+992;
- 3) S.S. 16 Adriatica tra il km 180+800 Nord e il km 180+500.

Il Ministero dell'Interno ha espressamente formulato valutazione tassativa in ordine al fatto che tutte le strade adducenti al dispositivo *autovelox* devono presentare un limite di velocità uniforme nel raggio di un chilometro dall'apparecchiatura stessa e che la presenza di limiti di velocità inferiori al tratto di strada in cui è posto l'*autovelox*, non rileva ai fini della disposizione di legge (Circ. Min. Int. 2603.2012 prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9).

La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Gli Organi di Polizia che effettuano servizio di accertamento da remoto della violazione al Codice della Strada sono tenuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/2002, a dare opportuna



Il Prefetto della Provincia di Forlì Cesena

informazione agli automobilisti che sui tratti di strada sopraindicati possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., mediante l'installazione di idonei cartelli stradali sui quali dovranno essere riportati gli estremi del presente provvedimento, installati secondo le prescrizioni di cui alla circolare MI. nr. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti in materia.

Gli Enti proprietari delle strade e gli organi di polizia, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della relativa esecuzione.

Forlì 24 gennaio 2022

Il Prefetto
(Corona)



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

VISTA

la legge n. 168/2002 di conversione del decreto-legge n.121/2002, il cui articolo 4, comma 1 recita, *“Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”*;

VISTO

l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo cui *“Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis Itinerari ciclopedonali”*;

VISTO

altresi il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che novella il summenzionato articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2002, nella parte in cui stabilisce che *“(…) I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi del comma 2 (…)”*;

VISTA

la Direttiva del Ministro dell'Interno, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, avente ad oggetto *“Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*, comprensiva delle Linee guida recanti *“Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, la Parte II delle citate Linee guida, concernente l'individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di polizia;*

CONSIDERATO

che la predetta Direttiva, tra i criteri per determinare i tratti di strada sui quali risulta possibile l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità, individua l'elevato livello di incidentalità, nonché la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- CONSIDERATO** altresì che il fenomeno dell'incidentalità stradale deve essere valutato, ai fini della individuazione delle postazioni di che trattasi, nella sua complessità, ed ovvero tenendo conto:
- della gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
 - delle caratteristiche del traffico che vi si svolge, con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale;
 - delle difficoltà operative dell'organo di polizia stradale nel procedere, con gli ordinari moduli di controllo, alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata;
- RITENUTO** come tali elementi, risultino particolarmente pregnanti ai fini di una corretta valutazione in ordine alla concreta esposizione, delle tratte della viabilità esaminate, ai rischi per l'incolumità degli utenti della strada connessa al fenomeno infortunistico;
- CONSIDERATO** che la individuazione dei tratti ove utilizzare i dispositivi in parola è finalizzata esclusivamente al contrasto del fenomeno infortunistico, costituendo quindi una misura di prevenzione in ordine a quelle condotte, da parte degli utenti della strada, potenzialmente pericolose per sé ed altri;
- VISTI** i precedenti provvedimenti prefettizi con cui sono state individuate, nell'ambito del territorio provinciale, le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ove è stata consentita l'installazione o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. e, da ultimo, il decreto prefettizio, prot. n. 05598 del 25 gennaio 2022, con il quale è stato individuato un tratto della S.S. 16 Adriatica (tra il km 180+800 Nord e il km 180+500), ricadente nel territorio del Comune di Cesenatico, sul quale poter installare un dispositivo automatico di rilevazione della velocità;
- VISTA** la nota dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, in data 25 gennaio 2021, con la quale è stato richiesto di valutare l'installazione di un dispositivo automatico di rilevazione della velocità sulle SS 727 e SS 727-bis (Sistema Tangenziale di Forlì);
- VISTO** al riguardo, il parere favorevole della Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena, trasmesso con nota prot. n. 210003728/220.20 del 9 marzo 2021;
- VISTI** gli esiti della riunione dell'Osservatorio provinciale per il monitoraggio dell'incidentalità stradale del 24 gennaio 2022;
- VISTA** la nota della Struttura Territoriale ANAS di Bologna, prot. n. U0483575 del 12 luglio 2022, con la quale sono individuate le chilometriche della SS 727 Tangenziale di Forlì, assenti ai fini della installazione del dispositivo di che trattasi;



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- VISTA** altresì la nota della Polizia Locale di Forlì, in data 3 agosto 2022, con la quale vengono specificate - tra quelle indicate come assentibili da ANAS - le chilometriche della S.S. 727 Tangenziale di Forlì sulle quali attivare i dispositivi automatici di rilevazione della velocità, in particolare dal Km 2+900 al Km 4+200 della Carreggiata Sud-Direzione Cesena (prima dell'ingresso dello svincolo di Via Gorizia) e dal Km 3+900 al Km 2+700 della Carreggiata Nord-Direzione Faenza (prima dello svincolo del quartiere San Benedetto);
- RITENUTO** pertanto, sulla scorta delle valutazioni innanzi sintetizzate e sulla base degli elementi conoscitivi a tal fine acquisiti, **di dovere procedere alla conferma delle postazioni autovelox, già individuate con precedenti decreti prefettizi** lungo la viabilità provinciale, ove sussistono le condizioni obiettive per consentire l'installazione o l'uso dei dispositivi di cui alla legge n. 168/2002 e ss.mm.ii., **nonché di dover individuare ex novo** le chilometriche della S.S. 727 Tangenziale di Forlì, ricadenti nel territorio del Comune di Forlì, ove consentire la installazione di due nuovi dispositivi;
- VISTO** il decreto-legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2002, nonché il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
- VISTO** il D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni innanzi indicate, sui seguenti tratti stradali, ricompresi nel territorio di questa provincia, è consentita – nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 168/2002 (così come modificato dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020), in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., nonché della Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017 – l'installazione e/o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S.:

- 1) S.P. 4 dal km 58 al km 87+070;
- 2) S.P. 56 Via del Partigiano km 0+00 al km 4+992;
- 3) S.S. 16 Adriatica tra il km 180+800 Nord e il km 180+500;
- 4) **S.S. 727 Tangenziale di Forlì, dal Km 2+900 al Km 4+200** della Carreggiata Sud-Direzione Cesena (prima dell'ingresso dello svincolo di Via Gorizia) e **dal Km 3+900 al Km 2+700** della Carreggiata Nord-Direzione Faenza (prima dello svincolo del quartiere San Benedetto).

Il Ministero dell'Interno ha espressamente formulato valutazione tassativa in ordine al fatto che tutte le strade interessate da un dispositivo *autovelox* devono presentare un limite di velocità uniforme nel raggio di un chilometro dall'apparecchiatura stessa e che la presenza di limiti di velocità inferiori sul tratto di strada in cui è posto l'*autovelox* non rileva ai fini della disposizione di legge (Circ. Min. Int. 2603.2012, prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9).

/Area III



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Gli Organi di Polizia che effettuano servizio di accertamento da remoto della violazione al Codice della Strada sono tenuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/2002, a dare opportuna informazione agli automobilisti che sui tratti di strada sopraindicati possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., mediante l'installazione di idonei cartelli stradali sui quali dovranno essere riportati gli estremi del presente provvedimento, installati secondo le prescrizioni di cui alla circolare MI. nr. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sostituisce e integra i precedenti provvedimenti in materia.

Gli Enti proprietari delle strade e gli organi di polizia, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della relativa esecuzione.

Forlì 23 agosto 2022

Il Prefetto
(Cofona)